



**Deliberazione 13 gennaio 2022, n. 3**

**Oggetto: Bilancio gestionale esercizio finanziario 2022.**

*Sono presenti*          ANTONIO MAZZEO          **Presidente del Consiglio regionale**

STEFANO SCARAMELLI   **Vicepresidente**

FEDERICA FRATONI

**Consiglieri segretario**

DIEGO PETRUCCI

*E' assente*          MARCO CASUCCI          **Vicepresidente**

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 2

Note: Seduta in videoconferenza

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- gli articoli 10 e 11 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità - RIAC);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4, che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile ed in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale stabilisce che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";

Visti:

- gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) inerenti la disciplina dei bilanci di previsione finanziari e dei relativi schemi;
- l'articolo 67, comma 1, del d.lgs. 118/2011 in virtù del quale "le Regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali";
- gli articoli 47, comma 2, e 67, comma 2, del d.lgs. 118/2011 in virtù dei quali nell'ambito dell'autonomia contabile riconosciuta dai rispettivi Statuti, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
- la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2021, n. 106, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2022, n. 2 relativa all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2022-2023-2024;

Preso atto che, in base a quanto stabilito dai sopra richiamati articoli 10 ed 11 del r. int. 28/2017 e ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011, con il bilancio finanziario gestionale si provvede a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione in maniera tale che gli stessi siano raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti, di cui all'articolo 4 dello stesso d.lgs. 118/2011;

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2022, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale, al fine di:

- definire gli obiettivi gestionali collegati a risorse finanziarie di ciascuna articolazione organizzativa di livello dirigenziale;
- individuare le attività per ulteriori centri di responsabilità a livello di posizione organizzativa e/o di responsabile del procedimento;
- declinare le risorse finanziarie, raccordandole almeno al IV livello di classificazione del piano dei conti;
- individuare un riferimento temporale per la realizzazione delle attività finanziate;

Ritenuto altresì di procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie per le annualità 2023 e 2024 alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale del Segretariato generale come risultanti dall'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 6, il quale, al fine di ridurre i costi degli apparati amministrativi, prevede tagli, secondo percentuali prestabilite, di specifiche voci di spesa, prevedendo altresì al comma 20 che "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica";

Considerato che l'art. 57, comma 2, del decreto legge 124/2019 come convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, cessano di applicarsi, tra le altre, le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione delle spese afferenti il richiamato decreto legge 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010:

- articolo 6, comma 7 - spese per studi ed incarichi di consulenza;
- articolo 6, comma 8 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spesa di rappresentanza;
- articolo 6, comma 9 – spese per sponsorizzazioni;
- articolo 6, comma 12 - spese per missioni anche all'estero;
- articolo 6, comma 13 – spese per formazione;

Considerato altresì che il medesimo art. 57, comma 2, del decreto legge 124/2019, stabilisce, sempre a decorrere dall'anno 2020, che cessa l'applicazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 95/2012 come convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, in riferimento alla riduzione delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

Ritenuto pertanto:

- di confermare il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 come convertito nella legge 122/2010, pari ad euro 78.977,00, ossia nella misura del 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nel 2009, per l'utilizzazione di contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale da stipulare con professionisti riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 atteso comunque che ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 7 dal 1 luglio 2019 "è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro". Ciò in virtù di quanto osservato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 173/2012 per la quale la disposizione in esame "pone un obiettivo

generale di spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato” e “lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009”

- di confermare che le spese per i tirocini formativi a titolo oneroso, le quali nel bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024 hanno uno stanziamento di euro 43.930,00 per ciascun esercizio finanziario, non sono imputabili allo spazio finanziario soggetto ai limiti dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in quanto da ricomprendere nell'ambito del budget di competenza della Giunta regionale soggetto a tale limite come da attestazione del dirigente del Settore Organizzazione e personale. Formazione. Logistica e vigilanza del 18 ottobre 2021 depositata agli atti d'ufficio;
- di dare atto che nella individuazione delle spese soggette a contenimento sono state escluse quelle finanziate da risorse provenienti da soggetti terzi aventi destinazione vincolata (in questo senso, tra le altre, delibera Corte dei conti - Sezioni Riunite n. 7 del 7 febbraio 2011). E' il caso delle risorse trasferite per l'esercizio delle deleghe Agcom, di cui all'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e conseguenti all'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 (attualmente in proroga) e Convenzione del 16 gennaio 2018 per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo Quadro. La suddetta esclusione non riguarda però le spese “in compartecipazione” sostenute dal Co.Re.Com, ovvero finanziate in parte con risorse trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per l'esercizio di funzioni delegate al Co.Re.Com e in parte con risorse proprie del Consiglio: tali spese devono infatti essere interamente inserite nel computo ai fini del rispetto del relativo limite ( Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 23 del 28 settembre 2017);

Atteso altresì che il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), pone alla spesa per la gestione corrente del settore informatico (aggregato che comprende i beni e servizi indicati dal Piano triennale per l'informatica elaborato da AGID - Agenzia per l'Italia Digitale) nel triennio 2016 – 2018 un obiettivo di risparmio pari al 50% rispetto a quanto sostenuto nel precedente triennio 2013 – 2015. Lo stesso comma 515 esclude dall'obiettivo di risparmio la spesa relativa a canoni per servizi di connettività e la spesa effettuata tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, inclusa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica. Il percorso di razionalizzazione della spesa corrente informatica è divenuto vincolante a decorrere dalla formazione del bilancio di previsione 2019 (Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 368/2017) per un importo massimo di euro 1.090.074,17. Conseguentemente il suddetto limite di spesa è confermato anche per bilancio 2022-2023-2024 come da attestazione del dirigente del Settore Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web, URP del 1 ottobre 2021 depositata agli atti d'ufficio;

Stante le motivazioni espresse in narrativa;

A voti unanimi,

delibera

1. di approvare il bilancio finanziario gestionale per l'annualità 2022 (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, procedendo alla contestuale assegnazione delle risorse finanziarie alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale del

Segretariato generale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 ed 11 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità - RIAC);

2. di assegnare le risorse finanziarie per le annualità 2023 e 2024 alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale del Segretariato generale come risultanti dall'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di confermare il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 come convertito nella legge 122/2010, pari ad euro 78.977,00, ossia nella misura del 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nel 2009, per l'utilizzazione di contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale da stipulare con professionisti riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, atteso comunque che ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 7 dal 1 luglio 2019 "è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro";
4. di dare atto che le spese per i tirocini formativi a titolo oneroso, le quali nel bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024 hanno uno stanziamento di euro 43.930,00 per ciascun esercizio finanziario, non sono imputabili allo spazio finanziario soggetto ai limiti dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in quanto da ricomprendere nell'ambito del budget di competenza della Giunta regionale soggetto a tale limite come da attestazione del dirigente del Settore Organizzazione e personale. Formazione. Logistica e vigilanza del 18 ottobre 2021 depositata agli atti d'ufficio;
5. di dare atto infine che per il bilancio 2022-2023-2024 viene rispettato il vincolo di spesa per la gestione corrente del settore informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge n. 208/2015, determinato in euro 1.090.074,17;
6. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 79, comma 7 del regolamento interno 28/2017, la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 novembre 2021, n. 116 (Programmazione contrattuale degli acquisti di forniture e servizi relativa alle annualità 2022-2023), concernente la programmazione contrattuale, acquista efficacia dalla data odierna.

*Il presente atto, compresi gli allegati A e B) soggetti a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007, è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD).*

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone